

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 2

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 21 agosto 1992)

INDICE

CARLOTTO: sulla presentazione del titolo di specializzazione, richiesto dal bando di concorso ordinario a cattedre di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1990, conseguito a termine di concorso scaduto (4-00059) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 19	LONDEI: sulla proposta di accorpamento delle scuole medie «Puccinotti» e «Monte-feltro» di Urbino (4-00296) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 26
COMPAGNA: sulla ristrutturazione del ciclo corto triennale dell'istruzione professionale, varata con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 aprile 1992 (4-00656) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	20	MANFROI: sulla soppressione dei recapiti periodici dei comuni di Santo Stefano di Cadore e Cortina d'Ampezzo disposta dall'ufficio provinciale del lavoro di Belluno (4-00234) (risp. CRISTOFORI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	26
GIANOTTI: sull'incendio verificatosi il giorno 10 maggio 1992 su due carri del treno merci 42747 nei pressi della stazione di Livorno Ferraris (Vercelli) (4-00103) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	24	TORLONTANO, BUCCIARELLI: sul ripristino delle classi di sperimentazione soppresse negli istituti magistrali di Pescara e di Città Sant'Angelo (4-00253) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	27
GIOLLO: sulla soppressione delle fermate della linea ferroviaria Chioggia-Verona nella stazione di Cavanella Po (4-00195) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	25	VISIBELLI: sulla presentazione dei documenti richiesti al personale docente per la nomina a supplente annuale o temporaneo (4-00050) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	28

CARLOTTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono state introdotte modificazioni al bando di concorso ordinario a cattedre di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1990;

che il punto 3 dell'articolo 1 prevede che tale concorso si riferisca ai posti disponibili e vacanti per gli anni 1989-1990, 1990-1991 e 1991-1992;

che, se l'interrogante è correttamente informato, tale riferimento è stato esteso anche all'anno 1992-1993;

che il punto 6 dell'articolo 5 di tale decreto recita testualmente:

«I candidati che, in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti al termine di corsi biennali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, intendendo concorrere anche ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per disponibilità su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, specificando, altresì, il titolo di specializzazione posseduto»;

che alcuni candidati non hanno potuto presentare il titolo di specializzazione entro il termine previsto dal dettato sopra citato perchè avevano in corso la frequenza del corso polivalente atto a conseguire tale titolo;

che risultano agli atti dei precedenti (esempio: circolare ministeriale 25 ottobre 1988, n. 6490, relativa al servizio nella scuola materna; ordinanza telegrafica del Ministro predetto, n. 245 di protocollo, n. 4581, eccetera) in base ai quali è stata consentita la presentazione del titolo di specializzazione anche a termine di concorso scaduto;

che per equità appare opportuno introdurre la stessa norma in favore dei concorrenti di cui al bando di concorso sopra indicato, specialmente in considerazione del fatto che non risultano iscritti in graduatoria candidati in possesso di tale titolo di specializzazione;

che, pertanto, l'invocato provvedimento non agevola solo gli interessati, ma consente di provvedere in modo idoneo anche per i fruitori del relativo servizio scolastico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere con tempestività a diramare una circolare con la quale, tenendo conto dei precedenti sopra citati, anche nella fattispecie sia consentita la presentazione del titolo di specializzazione conseguito a scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione sopra detta.

(4-00059)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione parlamentare, l'onorevole interrogante, prendendo spunto dalle modifiche apportate agli ultimi

bandi di concorsi a cattedre per effetto della legge n. 151 dell'11 febbraio 1992 - che ha esteso la validità delle relative graduatorie anche all'anno scolastico 1992-93 - ha chiesto in sostanza che siano presi in considerazione ai fini del conferimento della nomina su posti di sostegno anche i titoli di specializzazione conseguiti dopo la data ultima, a suo tempo stabilita per la richiesta di partecipazione ai concorsi.

Al riguardo, si osserva che, in occasione dell'indizione dei suddetti concorsi, si è ritenuto di seguire il principio di carattere generale, sancito per tutti i pubblici dipendenti, in base al quale i requisiti ed i titoli necessari ed utili per la nomina in ruolo dei vincitori devono risultare acquisiti entro, e non oltre, la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Nella fattispecie, il ricorso al succitato principio era stato ritenuto necessario in quanto le precedenti disposizioni, cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante e che consentivano la presentazione dei titoli anche se conseguiti successivamente, avevano dato luogo a ripetute contestazioni ed a conseguenti ricorsi giurisdizionali.

Si desidera, ad ogni modo, far presente che la questione segnalata è stata ora posta allo studio, ai fini delle determinazioni che saranno ritenute in seguito possibili.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(1° agosto 1992)

COMPAGNA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Rilevato che, con provvedimento emanato il 24 aprile 1992, sono stati modificati i programmi e gli orari di insegnamento degli istituti professionali di Stato, prevedendo, per i vari corsi di qualifica, nuove discipline, nonchè la soppressione di materie preesistenti ed in tal modo l'applicazione generalizzata del cosiddetto «biennio unitario», si da porre in essere una vera e propria riforma strutturale dell'istruzione professionale;

considerato altresì che il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2030, citato nel provvedimento come sua fonte di legittimazione, demandava al Ministro solo la definizione degli orari e dei programmi e non anche la modifica delle materie, assimilabile sotto il profilo della procedura a quella fissata attualmente per i decreti del Capo dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunità di limitare l'ambito e la portata del provvedimento del 24 aprile 1992 nel senso che le modifiche di materie da esso introdotte, con evidente forzatura dei principi costituzionali in tema di rapporti fra esecutivo e legislativo, abbiano carattere di sperimentazione ed in quanto tali possano attuarsi solo in quegli istituti professionali che liberamente le abbiano scelte in forza della normativa vigente.

(4-00656)

(21 luglio 1992)

RISPOSTA. - Come riferito in data odierna in Commissione istruzione in riscontro ad analoga interrogazione, la ristrutturazione del ciclo corto triennale dell'istruzione professionale, varata con il decreto del ministro Misasi del 24 aprile 1992, è stata disposta - dopo ampio approfondimento e previo parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - sulla base delle risultanze positive della sperimentazione assistita, denominata Progetto '92.

Quanto alla circostanza che siffatta iniziativa sia stata avviata con semplice provvedimento amministrativo, si ritiene opportuno osservare, preliminarmente, che, per lunga e consolidata prassi, l'istruzione professionale è stata disciplinata in via prevalentemente amministrativa; ciò anche perchè trattasi di un settore di istruzione istituzionalmente impegnato in costante raccordo con il sistema produttivo e suscettibile, quindi, di frequenti adeguamenti della realtà scolastica, propria del settore medesimo, alle ricorrenti innovazioni tecnologiche del mondo del lavoro.

Altre analoghe iniziative sono state realizzate in passato dal 1962 ad oggi, attraverso semplici circolari amministrative.

Per l'istituzionalizzazione del Progetto '92 si è scelta la forma del decreto ministeriale che appare senz'altro più idonea al conseguimento delle finalità che l'amministrazione si ripromette di conseguire.

Resta naturalmente l'esigenza, trattandosi di un settore dell'istruzione secondaria superiore, di collocare la disciplina amministrativa in coerenza con il quadro legislativo dell'intera area della scuola secondaria e con gli obiettivi in esso riconosciuti all'istruzione professionale.

In relazione alla suddetta esigenza, il decreto di cui trattasi non solo ha inteso preconstituire il prossimo assetto della riforma ma, al contrario, ha voluto facilitarne il graduale avvio con un provvedimento che, come quello in esame, recepisce tutti i punti fermi dell'ampio dibattito sin qui svoltosi in materia, con il valido contributo dei rappresentanti del mondo della cultura, della politica, dell'imprenditoria e delle organizzazioni sindacali, dibattito che si è già concretato, com'è noto, con le risultanze della commissione Brocca.

Si tratta, peraltro, di un provvedimento caratterizzato da una grande elasticità strutturale e contenutistica, tenuto anche conto che i programmi e gli orari degli insegnamenti dei singoli indirizzi non sono stati definiti in modo rigido, circostanza quest'ultima che potrà consentire di apportare tutti quei correttivi di indirizzo, che il Parlamento dovesse ritenere necessari in sede di riforma.

L'intento che, nella fattispecie, si è inteso in sostanza perseguire, al di là di qualsiasi aspetto formale, è in effetti quello - apparso essenziale sia sul piano della strategia della innovazione sia su quello sociale - di fare comunque progredire l'istruzione professionale, per conferirle - in sostituzione dei vecchi corsi a scarsa vocazione culturale e destinati ad un'utenza a forte tasso di svantaggio socio-culturale - una nuova e più efficace organizzazione, i cui punti fermi restano l'ampliamento della dimensione culturale nell'ambito dell'elevazione dell'obbligo scolastico e la creazione di un asse disciplinare comune a tutti i settori da ritenere imprescindibile per un corso di studi di ordine superiore alla scuola media.

Altre finalità cui il provvedimento è ispirato sono, inoltre, quelle di conferire allo specifico settore – da considerare il più a rischio in conseguenza dell'apertura del mercato interno agli altri paesi della Comunità europea – la capacità di realizzare, attraverso un assetto più elastico una strategia comunitaria in materia di coerenza tra formazione e lavoro, nonché la capacità di valorizzare, in vista della riforma complessiva della scuola secondaria superiore, le esperienze che saranno via via acquisite e di portare avanti, in forma generalizzata, interventi fisiologici di recupero socio-culturali, fondamentali per l'attuazione dell'obbligo scolastico.

Quanto alla circostanza che non si sarebbero preventivamente definiti il ruolo e la funzione della formazione professionale nel sistema educativo ed in particolare le competenze istituzionali tra Stato e regioni nella stessa materia, si osserva che il Ministero, pur nel rispetto del quadro normativo generale, ha ritenuto opportuno affrontare il problema indipendentemente dai soggetti legittimati e puntare, quindi, a soluzioni dirette al superamento della logica di contrapposizione, per perseguire obiettivi di integrazione dell'offerta formativa.

Si è tenuto soprattutto presente che, nella situazione reale, non esiste un sistema regionale, bensì, com'è giusto che sia, tanti e diversi sistemi e logiche di formazione quante sono le regioni.

In questa ottica si muove quindi il quadro propositivo dell'istruzione professionale, centrato sull'esigenza, da tempo e da più parti avvertita, di fornire agli alunni una preparazione di base omogenea, sotto il profilo educativo e culturale, e che li renda, in pari tempo, pienamente partecipi delle innovazioni introdotte nel mondo del lavoro e della produzione, alla stregua di quanto avviene in tutti i paesi europei.

In sostanza, la linea che si sta ora verificando e che ha, peraltro, trovato positivi riscontri in importanti settori produttivi e formativi, mira ad una equilibrata ripartizione di compiti tra la scuola e le regioni, nel senso di riservare alla scuola la formazione di base, a forte dimensione culturale e con obiettivi di professionalità polivalente, e lasciare alle regioni, in prevalenza, la formazione finalizzata a specifiche attività, in stretto rapporto con il lavoro ed in coerenza con la vocazione propria delle regioni medesime.

Si intende, ovviamente, che, nell'ambito dell'accennata ripartizione di compiti, potranno trovare spazio sinergie e forme di collaborazione, sia con riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico sia in materia di interventi successivi alla qualifica di primo livello.

Si desidera a tale riguardo sottolineare che siffatte forme di collaborazione – che, da un lato, permettono ai giovani di procedere verso obiettivi coerenti, senza essere costretti a traumatiche scelte alternative, e, dall'altro, consentono una migliore organizzazione dei rapporti tra offerta formativa e domanda di lavoro – hanno già costituito oggetto di ampie intese con molte amministrazioni regionali, mentre altre sono in corso di perfezionamento; si ricordano, in particolare, le convenzioni in materia, già stipulate con le regioni Basilicata, Calabria, Lazio, Umbria, Lombardia e Piemonte, per l'attuazione di iniziative che evidenziano sempre più il crescente bisogno di lavoro comune, al di fuori di ogni rigido schematismo.

Le iniziative di collaborazione tra istruzione professionale e formazione regionale assumono, ad avviso del Ministero, particolare importanza soprattutto per quanto concerne il biennio post-qualifica, di cui alla circolare ministeriale n. 135 del 21 maggio 1991.

Quanto, infine, agli effetti concreti, derivanti sull'organizzazione scolastica del settore dall'attuazione del Progetto '92, si può assicurare che le valutazioni al riguardo tratte dall'amministrazione sono da ritenere, sulla base anche dei risultati sinora acquisiti, senz'altro positive.

In proposito, va in particolare segnalato che le istruzioni ministeriali, ritenute idonee a disciplinare, nel miglior modo possibile, la graduale attuazione della messa a regime dell'impianto formativo previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 1992, hanno incontrato il consenso delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Si ha, pertanto, fondato motivo di ritenere che la programmazione delle varie fasi dell'iniziativa, così come concordata con le predette organizzazioni, sia tale da evitare l'insorgere di problemi per l'avvio del prossimo anno scolastico.

È stato, infatti, convenuto che, nel prossimo anno 1992-93, l'avvio del nuovo impianto dovrà avvenire senza sostanziali contraccolpi, per essere poi esteso con la dovuta gradualità e portato a termine in tutte le prime classi con l'anno scolastico 1994-95, che segna appunto la fine del triennio preso in considerazione dal summenzionato decreto.

Sempre nell'intento di agevolare la graduale, migliore applicazione dell'iniziativa, si stanno ora riconsiderando le classi di concorso e di abilitazione per consentire, mediante un adeguamento dei vecchi organici, un'ampia utilizzazione del personale, con particolare riferimento all'impiego dei cosiddetti esperti e dei docenti di alcune materie sacrificate.

L'amministrazione si accinge, inoltre, ad emanare i decreti relativi alla determinazione degli orari e dei programmi di insegnamento dei diversi indirizzi; d'intesa col Ministero della sanità è stato intanto già emesso, in data 23 aprile 1992 (e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 18 giugno 1992), il decreto per l'ammissione ai corsi finalizzati al rilascio dei diplomi di ottico e di odontotecnico.

Alla stregua, peraltro, di quanto è stato fatto negli anni in cui si è dato il primo impulso alla sperimentazione Progetto '92, il Ministero farà il possibile, nonostante le ben note ristrettezze finanziarie del momento, per portare avanti un adeguato programma di aggiornamento e di riconversione a favore del personale dell'istruzione professionale.

Come primo approccio generale alla conoscenza del nuovo impianto, si prevede inoltre di sensibilizzare il predetto personale:

1) attraverso l'invio personalizzato ad ogni singolo docente di un pacchetto contenente, tra l'altro, una videocassetta, nella quale vengono illustrate le caratteristiche generali dei nuovi corsi, e varia documentazione, che potrà essere messa a disposizione di famiglie, studenti e docenti di scuola media, eventualmente interessati alla nuova offerta formativa;

2) attraverso un complesso di trasmissioni RAI - nell'ambito dell'apposita convenzione stipulata tra detto ente ed il Ministero - nelle quali il materiale di cui sopra costituirà un utile supporto;

3) attraverso numerosi incontri tra presidi e docenti di istituti, che hanno già effettuato la sperimentazione, ed il personale delle altre istituzioni che vi si accingeranno per la prima volta.

Si ritiene di dovere, per ultimo, sottolineare che l'istituzionalizzazione del Progetto '92, così com'è stata programmata, non comporterà alcun incremento di spesa a carico del bilancio statale.

Conclusivamente, si confida che – nonostante alcuni inconvenienti che l'innovazione non potrà non comportare – le misure già adottate – e, come accennato, in parte concordate con le organizzazioni sindacali – nonché i provvedimenti, tuttora in corso, possano consentire un ordinato e regolare avvio del nuovo anno scolastico, fermo restando che non si mancherà di adottare quei correttivi che, di volta in volta, anche su indicazioni dei rappresentanti del Parlamento, dovessero essere ritenuti necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(6 agosto 1992)

GIANOTTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere:

1) le cause che hanno provocato, nella notte del 10 maggio 1992, l'incendio di un vagone di un treno merci nei pressi della stazione di Livorno Ferraris (provincia di Vercelli) sulla linea Torino-Milano, e se corrisponda al vero che il vagone si trovava in prossimità di altri che trasportavano materiale nocivo e corrosivo, con le gravi conseguenze che si sarebbero potute riversare sugli abitanti dei palazzi situati nei pressi della stazione qualora questi ultimi fossero stati raggiunti dall'incendio. Eventualità possibile ma per fortuna evitata grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale delle Ferrovie dello Stato;

2) se si debba soltanto al «caso», oppure non sussistano eventuali ragioni strutturali per cui nello stesso tratto ferroviario si sono già verificati in precedenza altri incidenti: nel 1979 una cisterna prese fuoco dopo il deragliamento del treno sempre nei pressi di Livorno Ferraris e un altro treno è invece deragliato l'autunno scorso nei pressi della vicina stazione di Tronzano Vercellese.

(4-00103)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. – In esito al principio d'incendio verificatosi il giorno 10 maggio 1992 su due carri del treno merci 42747 nella stazione di Livorno Ferraris, si fa presente che l'ente Ferrovie dello Stato ha riferito che l'incidente è stato causato dall'emissione di scintille dall'apparato di frenatura. I carri, appartenenti alla rete belga, non erano infatti dotati di sufficiente sistema di protezione parascintille. I vigili del fuoco, intervenuti su chiamata degli agenti delle Ferrovie dello Stato, hanno iniziato il loro intervento alle ore 2.45 terminandolo alle ore 3.35. Circa l'eventualità di più gravi danni l'ente Ferrovie dello Stato ritiene che il principio d'incendio, che ha interessato le tavole in legno del pavimento

21 AGOSTO 1992

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 2

dei due carri - di cui uno trasportava una cisterna di diisocianato di difenilmetano, con punto di infiammabilità uguale o superiore ai 21° C - ben difficilmente avrebbe potuto assumere un'estensione superiore a quella verificatasi. Il materiale infiammabile era infatti trasportato nel contenitore di sicurezza, che assicura un notevole grado di isolamento dai fattori esterni, conformemente alle norme in vigore.

A seguito della dinamica di tale incidente le Ferrovie dello Stato fanno sapere di non ritenere che l'accaduto possa essere messo in relazione con precedenti inconvenienti d'esercizio.

Il Ministro dei trasporti

TESINI

(5 agosto 1992)

GIOLLO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato ha deciso di sopprimere le fermate della linea Chioggia-Verona nella stazione di Cavanella Po;

che tale decisione va a pregiudicare il decollo dell'area industriale attrezzata, ubicata nel comune di Adria (Rovigo), comune già colpito gravemente dalla chiusura di aziende artigiane e industriali, che nel trasporto delle merci per via ferroviaria trova uno dei principali motivi di sviluppo;

che è stato costruito, con finanziamenti pubblici, il cavalcavia di collegamento dell'area industriale attrezzata con Cavanella Po,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo, per le motivazioni sopra esposte, se non ritenga di operare in tempi rapidi per la revoca del provvedimento adottato dalla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato.

(4-00195)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che per poter adottare provvedimenti di razionalizzazione del servizio viaggiatori, finalizzati ad un miglioramento della circolazione, è stata condotta un'indagine conoscitiva sulla frequentazione di tutti i treni locali e diretti del compartimento di Bologna, con particolare riguardo alla mobilità dei viaggiatori nelle stazioni di fermata.

La suddetta indagine ha evidenziato che nella stazione di Cavanella Po la mobilità giornaliera era praticamente inesistente (su 16 treni, 2 viaggiatori al giorno), per cui, con l'attivazione del nuovo orario ferroviario estivo, sono state soppresse le fermate in vigore.

Tale provvedimento consente un miglioramento della circolazione ai fini della regolarità, determinando un beneficio alla clientela che utilizza i treni stessi.

Circa il decollo dell'area industriale attrezzata, l'ente Ferrovie dello Stato fa rilevare che, allo stato attuale, esiste una sola industria a circa 500 metri dalla stazione, che non ha dato alcun apporto al traffico.

Tuttavia, l'ente Ferrovie dello Stato è disposto a riesaminare il provvedimento adottato procedendo, eventualmente, al ripristino dell'impianto stesso, qualora in futuro si determinassero condizioni favorevoli ad un incremento delle richieste di trasporto da e per Cavanella Po.

Il Ministro dei trasporti
TESINI

(12 agosto 1992)

LONDEI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – In considerazione del fatto:

che la legge n. 426 del 1988 prevede l'accorpamento di istituti scolastici;

che il Ministero della pubblica istruzione ha accolto, in vari casi, delle eccezioni alla norma della legge sopra richiamata,

si chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di estendere tale eccezione alla scuola media «Puccinotti» di Urbino, tenendo conto:

a) dell'opinione contraria all'accorpamento del consiglio comunale, del distretto scolastico, di docenti, alunni e genitori;

b) degli strumenti urbanistici che stanno permettendo la costruzione di nuove case e che saranno ulteriormente potenziati;

se il Ministro non ritenga di ritirare il provvedimento concernente la scuola media «Puccinotti» o, in subordine, di rinviarlo.

(4-00296)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che al piano di razionalizzazione delle scuole medie, relativo all'anno scolastico 1992-93, sono state apportate alcune modifiche, che tengono conto, tra l'altro, delle richieste formulate con l'interrogazione medesima.

Infatti, per effetto di tali modifiche, non si procederà alla fusione delle scuole medie «Montefeltro» e «Puccinotti» di Urbino, le quali pertanto conservano ciascuna la propria autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(31 luglio 1992)

MANFROI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'ufficio provinciale del lavoro di Belluno ha disposto la soppressione dei recapiti di Cortina D'Ampezzo e di Santo Stefano di Cadore, motivando tali provvedimenti con la carenza di personale;

che tale decisione comporta gravissimi disagi per i lavoratori interessati, considerando le grandi distanze e le difficoltà di traffico nella zona, soprattutto nella stagione invernale,

21 AGOSTO 1992

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 2

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per sopperire alle carenze di personale ed evitare quindi l'interruzione del servizio.

(4-00234)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - Il provvedimento di soppressione dei recapiti periodici dei comuni di Santo Stefano di Cadore e Cortina d'Ampezzo, adottato in data 3 marzo 1992, è scaturito essenzialmente dall'esigenza di avere un assetto organizzativo compatibile con le risorse operative disponibili.

Si è cercato, in buona sostanza, di impiegare in modo più conveniente e produttivo il personale a disposizione, peraltro quantitativamente limitato.

A parere del competente ufficio del lavoro, la decisione assunta non è suscettibile di determinare effetti negativi sotto il profilo della qualità e tempestività del servizio reso all'utenza.

I comuni che fruivano dei soppressi recapiti periodici presentano, infatti, densità demografica molto bassa e sono caratterizzati da fenomeni di disoccupazione strutturale del tutto insignificanti.

I recapiti, inoltre, non svolgono l'intera gamma dei servizi del collocamento, in quanto hanno competenza soltanto per alcune determinate prestazioni (iscrizione nelle liste di collocamento - revisione periodica dello stato di disoccupazione - rilascio informazioni - erogazione del trattamento economico di disoccupazione).

I lavoratori hanno, peraltro, facoltà di assolvere alcuni di tali adempimenti per corrispondenza, senza necessità di recarsi presso l'ufficio di collocamento (conferma periodica dello stato di disoccupazione - richiesta di notizie sul mercato del lavoro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

CRISTOFORI

(7 agosto 1992)

TORLONTANO, BUCCIARELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.*

- Premesso:

che ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 20 marzo 1992, n. 328, correlata all'articolo 8 del decreto interministeriale 3 gennaio 1992, il Ministro della pubblica istruzione ha determinato, tramite i provveditorati agli studi provinciali, un inopinato taglio ai corsi di sperimentazione autonoma in atto sul territorio nazionale negli istituti secondari di secondo grado;

che tali corsi sono stati finora autorizzati quali elementi anticipatori della tanto attesa riforma della scuola superiore;

che l'ordinanza in oggetto, peraltro, è stata emanata dopo il mese di gennaio, periodo entro cui i genitori e gli alunni hanno l'obbligo di effettuare le domande di preiscrizione per ragioni di censimento preventivo e di programmazione delle richieste da parte dell'utenza;

che il provvedimento, vista la sua intempestività e inopportunità, ha provocato enormi disagi negli istituti interessati nonchè vibranti proteste da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni;

21 AGOSTO 1992

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 2

che trattasi di un attacco e al diritto di studio, perchè le domande di preiscrizione risultano così mortificate e vanificate, e alla libertà di scelta perchè, se dovesse essere confermata tale ordinanza, gli alunni in esubero rispetto alle disponibilità finali dei corsi sperimentali saranno costretti a mutare indirizzo scolastico ovvero a rivolgersi a istituti privati o confessionali;

che quanto esposto ha suscitato la protesta dei cittadini di Pescara e di Città Sant'Angelo che, nei rispettivi istituti magistrali, si sono visti sopprimere corsi sperimentali nella misura rispettivamente di 4 ed 1;

considerato che lo stesso richiamo alle compatibilità finanziarie del 1992, contenuto nella ordinanza ministeriale, non trova riscontro nella realtà dato che il caos che consegnerà alle scelte suddette produrrà addirittura maggiori spese,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di intervenire con urgenza per il ripristino delle classi di sperimentazione sopresse.

(4-00253)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è superata nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

Questo Ministero, infatti, al fine di non disattendere le aspettative dell'utenza, in data 11 giugno 1992 ha autorizzato, per l'anno scolastico 1992-93, in deroga all'articolo 8, punto 2, del decreto interministeriale 3 gennaio 1992, il funzionamento di 10 classi prime sperimentali presso l'istituto magistrale «Marconi» di Pescara e di 2 classi prime sperimentali presso l'istituto magistrale «Spaventa» di Città Sant'Angelo, corrispondenti al numero delle classi prime sperimentali già funzionanti negli anni scolastici precedenti presso gli stessi istituti.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(1° agosto 1992)

VISIBELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-07591, del 22 gennaio 1992):

Rilevato che i direttori didattici della scuola elementare, anche per supplenze di un solo giorno, chiedono agli insegnanti di presentare:

certificato di nascita in bollo;

certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi in bollo;

certificato attestante il godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi in bollo;

certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi in bollo;

certificato medico di data non anteriore a tre mesi di costituzione sana ed esente da difetti fisici in bollo (tale certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario);

considerato che l'importo della spesa per l'approntamento di tali documenti è talvolta di gran lunga superiore all'ammontare della retribuzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) a cosa servano le suindicate certificazioni (specificatamente il certificato medico) presentate dopo aver espletato l'incarico;
- 2) se non si ritenga di intervenire adeguatamente per l'eliminazione di quanto innanzi rappresentato;
- 3) a quali inconvenienti possa andare incontro l'insegnante che rinuncia alla retribuzione di un giorno di lavoro pur di non spendere un importo maggiore per il rilascio dei documenti.

(4-00050)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - Com'è noto all'onorevole interrogante le norme che regolano il rapporto di pubblico impiego prescrivono il possesso da parte dei pubblici dipendenti di determinati requisiti (quali la cittadinanza, l'idoneità fisica, eccetera) che devono essere comprovati dagli interessati al momento dell'assunzione in servizio, qualunque sia la durata del rapporto di lavoro.

La materia, riguardante la presentazione dei documenti richiesti al personale docente per la nomina a supplente annuale o temporaneo, è disciplinata, in via generale, per tutti gli ordini di scuola dall'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale n. 331 del 1991 nella quale si prevede che parte dei documenti ivi elencati possano essere sostituiti da dichiarazione personale, resa ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 15 del 1968.

La medesima ordinanza precisa, altresì, che gli insegnanti, che assumono servizio in scuola o istituto della stessa provincia nella quale hanno insegnato nell'anno scolastico precedente, possono far riferimento alla documentazione già prodotta ed acquisita al fascicolo personale.

Per quanto riguarda, infine, le spese da sostenere, si conferma, ovviamente, che le disposizioni di legge in materia di bollo richiedono tassativamente tale adempimento, al quale non può derogarsi con semplice atto amministrativo.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(1° agosto 1992)

